

TI_GERICHTE 60.2016.253 vom 4. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.253

FR: TI_GERICHTE 60.2016.253 du 4 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 60.2016.253 del 4 ottobre 2016

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC che ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta e la liberazione condizionale. Pericolo di fuga (straniero, senza legami con la CH e con divieto d'entrata) e di recidiva (soggiorno e lavoro illegali in CH, nessun progetto di reinserimento). Prognosi sfavorevole

Erwägungen

E. 1

quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta (lit. h) e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Inoltrato l'1/2.09.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 24.08.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC _____ e _____), notificata il 25.08.2016, il gravame è tempestivo oltre che proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE

E. 2.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). L'art. 75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che “ per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale ”.

E. 2.2

Interpretato e contrario il testo dell'art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati. In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8). A livello cantonale – oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) – l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) – in vigore dal 9.03.2007 – stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Il cpv. 3 dell'art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espriare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. L'art.

E. 2.3

Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p.

1793). Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

E. 2.3.1

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“*Lebensumstände*”), i legami familiari (“*familiäre Bindungen*”), la sua situazione professionale e finanziaria (“*berufliche und finanzielle Situation*”), nonché le sue relazioni all'estero (“*Kontakte zum Ausland*”). Infatti non si può concludere sull'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“*Kriminaltouristen*”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

E. 2.3.2

Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

E. 3

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2.) – in vigore dall'1.01.2011 – precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

E. 3.1

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

E. 3.2

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16). Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2.; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell'interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2). La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

E. 3.3

In sostanza, la concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiauto buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, *Exécution des peines*, p. 257, n. 4). Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “ se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà ” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “ non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti ” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201,

consid. 2.2.). La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015 consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014 consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013 consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012 consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011 consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I – C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l'importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l'autore ha leso la vita o l'integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.) . Occorre inoltre esaminare la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall'assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisioni TF 6B_198/2016 del 25.08.2016 conside. 2.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015 consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4.). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

E. 4

figli, attualmente di età compresa tra i 16 e i 5 anni. Anch'essa, raggiungendo il marito in talune occasioni, ha vissuto nel nostro paese per periodi limitati in modo clandestino. Nel novembre 2002 RE 1 è incappato nel suo primo arresto su suolo elvetico, sfociato nella condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni, pronunciate dalla Corte delle assise criminali il 25.07.2003 per violenza carnale, falsità in documenti e infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Di conseguenza l'autorità amministrativa ha emesso nei suoi confronti un divieto d'entrata valido dal 19.01.2004 per tempo indeterminato. Scarcerato nel novembre 2005 egli è

rientrato in patria ma dopo 6 anni, nel 2011, è ritornato illegalmente in Svizzera, soggiornando ed esercitando senza permesso alcuna attività lucrativa oltre ad avere infranto delle norme della circolazione stradale. Uscendo dal nostro paese, per poi farvi ripetutamente rientro, ancorché consapevole di essere privo delle necessarie autorizzazioni, tra il 2014 e il 2016 egli ha collezionato 4 decreti d'accusa emanati a suo carico dal Ministero pubblico, per pene dapprima pecuniarie sospese condizionalmente, poi sostituite il 5.06.2016 con una pena detentiva unica di complessivi 5 mesi, dedotti 4 giorni di detenzione preventiva, che egli sta attualmente espianando in carcere chiuso. Il Servizio medico somatico e psichiatrico delle Strutture carcerarie, in data 8/12.08.2016 ha espresso preavviso favorevole al trasferimento di RE 1 in sezione aperta (all. 7, inc. GPC _____). Di avviso contrario è stato invece l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, che riepilogata la situazione economica (di grave disagio) e familiare del qui reclamante come pure i suoi precedenti, ha concluso dando un parere negativo, considerate le di lui ripetute violazioni del bando, la prognosi sfavorevole e ritenuto che i legami presenti sul territorio non sarebbero tali da fungere per lui da sostegno e da riferimento (scritti 28.07.2016 e 2.08.2016, all. 4 e 6, inc. GPC _____). Parimenti negativo è stato il preavviso dato dalla Direzione delle strutture carcerarie in data 10.08.2016, visto che, malgrado il buon comportamento tenuto in carcere sia nei confronti del personale di custodia e sia con i codetenuti, a suo carico "è pendente un divieto d'entrata, disatteso, che ha comportato l'attuale carcerazione" (preavviso 10.08.2016, all. 8, inc. GPC _____). Per RE 1, cittadino straniero, colpito da un divieto di entrata valido dal 19.01.2004 per tempo indeterminato – esteso a tutto lo spazio Schengen – è preclusa qualsiasi possibilità di inserimento professionale e sociale nel nostro paese. Egli non può svolgere alcuna attività lavorativa onde sostentarsi né venire a stabilirsi lecitamente sul nostro territorio con la moglie – tra l'altro pure cittadina straniera senza alcuna autorizzazione e senza attività lavorativa – e unitamente ai propri figli minorenni, attualmente tutti residenti in Macedonia. Centro quest'ultimo dei suoi legami affettivi più stretti. In Svizzera interna risiederebbero un fratello, una sorella e qualche zio, con cui mantiene tuttavia pochi contatti, tant'è che in carcere non ha ricevuto nessuna visita e all'atto del suo arresto ha dichiarato di non voler avvisare alcun familiare. Alla luce di tutto ciò, considerato altresì che egli è attualmente privo dei documenti di legittimazione, il pericolo che egli si dia alla fuga rendendosi latitante e vivendo nella clandestinità, come fatto in passato, è molto alto e concreto. Ciò ove più si pensi ai suoi frequenti spostamenti in territorio europeo, senza mantenere una fissa dimora, e come egli ha fatto uso nel nostro paese di altre generalità, dimostrando di saper vivere e muoversi, dal 1995 (allorquando è entrato per la prima volta in Svizzera), seppure con delle pause temporali, perfettamente nell'illegalità. La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, che rifiuta il trasferimento in sezione aperta, resiste pertanto alle censure sollevate dal reclamante, meritando di essere tutelata. L'esistenza di un concreto pericolo di fuga, che esclude da solo la concessione del postulato trasferimento in sezione aperta, rende superfluo l'esame della sussistenza o meno del pericolo di recidiva. Pericolo tuttavia pure riscontrabile nel caso in esame, come si andrà a valutare nei considerandi che seguono, per quanto attiene alla concessione della liberazione condizionale.

E. 4.1

Nel caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato il trasferimento in sezione aperta, avendo concluso per l'esistenza di un pericolo di fuga così come quello di recidiva. Pericoli questi che invece il reclamante contesta, sostenendo in buona sostanza di avere familiari e amici nel nostro paese, di non voler più far rientro nel nostro paese e di

volersi stabilire – con i suoi familiari più stretti – in Italia, regolarizzando la loro situazione, così da poter esercitare attività lucrativa presso un'azienda agricola del _____, dove sin d'ora disporrebbe di un posto di lavoro. Dagli atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto in Macedonia in seno a una famiglia (composta dai suoi genitori e da 4 fratelli) di agricoltori in condizioni povere. Privi dei sufficienti mezzi finanziari, egli non ha concluso le scuole dell'obbligo. Nemmeno ha ottenuto un diploma, limitandosi a lavorare come contadino insieme ai suoi genitori. Egli ha trascorso in modo irregolare dei periodi in alcuni paesi dell'Europa occidentale (tra cui l'Italia) e dell'Est, vivendo di espedienti, ed intercalandoli a periodi in cui ha fatto rientro in patria. A partire dal 1995 egli è venuto più volte nel nostro paese, soggiornando per alcuni periodi in varie parti della Svizzera e svolgendo lavori saltuari nel settore primario o come tuttofare. Ciò senza mai disporre del visto d'entrata o di un permesso di lavoro o di soggiorno. Dalla sua compagna, pure cittadina macedone, con cui si è sposato nel 2007, ha avuto

E. 4.2

Con riguardo alla liberazione condizionale, il qui reclamante ha raggiunto i 2/3 dell'espiazione della pena in data 9.09.2016. È pacifico, e nemmeno contestato, che in carcere egli ha tenuto un buon comportamento, sia per quanto attiene ai suoi rapporti con il personale di custodia e con gli altri detenuti, sia nello svolgere con impegno e disponibilità il lavoro assegnatogli, senza quindi incorrere in alcuna sanzione disciplinare. I primi due presupposti per la concessione della liberazione condizionale sono quindi adempiuti. Litigioso resta invece il pronostico sul suo comportamento futuro. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per l'esistenza di un pericolo di recidiva, viste le ripetute violazioni del divieto d'entrata – anche in periodo di prova e addirittura dopo pochi giorni dalla precedente condanna, che quindi non ha avuto alcun effetto monitorio – nonché l'assenza di un progetto di reinserimento in Patria, come pure considerato che nemmeno la responsabilità di padre lo ha dissuaso dal rientrare in Svizzera nonostante il divieto. Ciò che invece viene contestato dal qui reclamante per i motivi già illustrati ai considerandi che precedono. Sottolinea altresì le sue richieste inoltrate alle competenti autorità, l'una finalizzata alla cancellazione della sua segnalazione al SIS, e l'altra tendente a farsi togliere il divieto d'entrata o a diminuirne il periodo. Pure ha ribadito la sua intenzione di stabilirsi in Italia, anziché nel suo paese d'origine, poiché gli si offrirebbero maggiori possibilità lavorative. In particolare il posto di lavoro presso un'azienda agricola del _____. Così che egli esclude un suo rientro in Svizzera finché la sua situazione non sarà chiarita. Il Servizio medico somatico e psichiatrico delle Strutture carcerarie il 15.07.2016 ha espresso, anche a questo riguardo, preavviso favorevole, non presentando l'interessato una patologia psichiatrica (all. 3, inc. GPC _____). Contrario è invece nuovamente stato il parere dato dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa il 28.07.2016 e 2.08.2016, che oltre quanto già esposto più sopra ha mantenuto una prognosi sfavorevole “ visti i DA pronunciati dall'Autorità ticinese, considerato l'utilizzo di nomi diversi (alias), visto anche il mandato di arresto UFG ai fini estradizionali su richiesta della Macedonia (laddove al proposito il reclamante ha precisato di aver già scontato la pena per la quale egli era ricercato, ndr)”. Pur riconoscendo il grave disagio del reclamante e le sue buone intenzioni, per tale Ufficio “ mancando di un progetto atto a contenere il rischio di ricaduta nelle stesse infrazioni oggetto dell'attuale condanna, non possiamo individuare argomenti a sostegno di una prognosi favorevole ” (all. 4 e 6, inc. GPC _____). Infine la Direzione delle Strutture carcerarie il 29.07.2016 ha espresso preavviso positivo. In particolare ha asserito che “ dal profilo comportamentale la direzione esprime un preavviso non sfavorevole quanto ad una

possibile liberazione condizionale, purché finalizzata al suo rientro legale in Patria. Come precisato nella decisione di collocamento, sull'interessato pende un divieto d'entrata, la cui infrazione è causa dell'attuale incarcerazione. Sarebbe quindi auspicabile accertare il tempo che ha trascorso sul territorio nazionale, anche per scongiurare la possibilità di una eventuale recidiva" (all. 5, inc. GPC _____). Da quando è entrato in Svizzera (la prima volta, a suo dire, dall'aprile 1995) RE 1 vi ha sempre soggiornato illegalmente, per periodi irregolari interrotti dai suoi rientri in Patria o da altri soggiorni all'estero. Egli ha sempre violato le nostre leggi sul domicilio e la dimora lavorando altresì ripetutamente senza permessi. Dopo la sua condanna del 2003, ciò è sistematicamente avvenuto in barba al divieto d'entrata valido dal 19.01.2004 per tempo indeterminato, di cui egli era ben consapevole, essendogli stato notificato il 30.01.2004. Non lo hanno trattenuto dal ritornare illegalmente nel nostro paese, né la condanna del luglio 2003 davanti ad una Corte delle assise criminali (in cui pure era stata pronunciata la pena accessoria dell'espulsione, allora ancora in vigore), e neppure i successivi tre decreti d'accusa emanati nei suoi confronti dal Ministero pubblico per violazioni alla LF sugli stranieri, che dunque non hanno avuto alcun effetto deterrente su di lui. Infatti espulso nel suo paese d'origine a seguito della condanna del 2003, dopo circa 6 anni dal suo (primo) rilascio in Svizzera, egli è tornato sul nostro territorio soggiornandovi illegalmente ed esercitando abusivamente attività lavorativa per periodi irregolari tra il 2001 e il 2013/2014. Estradato nel seguito in patria al fine di scontare una pendenza con la giustizia macedone, a meno di 1 mese dal suo rilascio (a suo dire avvenuto il 15.08.2015), e meglio il 4.09.2015, egli ha fatto ritorno in Svizzera. Condannato conseguentemente ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente con decreto d'accusa del 3.11.2015, ancora in periodo di prova egli ha ripreso a lavorare nel nostro paese per un paio di mesi (tra il marzo e il maggio 2016), così che è incappato nel terzo decreto d'accusa del 25.05.2016. Ciò malgrado dopo soli 11 giorni, e meglio il 3.06.2016, è nuovamente entrato in Svizzera dal valico di _____ privo dei documenti di legittimazione, per cui nei suoi confronti il Ministero pubblico ha emanato il 5.06.2016 il quarto decreto d'accusa. RE 1, ha così dimostrato grande spregiudicatezza e pervicacia nell'infrangere le leggi del nostro territorio, dove è sistematicamente ritornato malgrado non vi intrattenesse alcuno stretto legame affettivo o professionale, e senza curarsi della sua responsabilità di padre, nel frattempo di 4 figli, tutti ancora minorenni. Nonostante i buoni propositi qui espressi dal reclamante, all'età di 43 anni egli si ritrova ancora senza aver compiuto una formazione qualsiasi e senza un impiego lecito e regolare da cui trarre i mezzi per sostenere sé e la propria famiglia. In ciò nulla muta l'asserito posto di lavoro che egli sin d'ora disporrebbe nel _____. Al di là del fatto che lo stesso rimane a livello di mera asserzione non essendovi agli atti alcun contratto che lo comprovi, all'ora attuale RE 1 nemmeno in Italia dispone delle necessarie autorizzazioni, onde stabilirvisi regolarmente. In tali circostanze, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il buon comportamento tenuto sin qui in carcere non è sufficiente a fondare una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva che rimane molto alto. Infine occorre ancora rilevare che in concreto non appare che la liberazione condizionale possa meglio favorire la risocializzazione del reclamante, rispetto all'esecuzione completa della pena, posto come al di fuori del nostro territorio la sua sorveglianza è praticamente esclusa ed egli si ritrova senza alcun piano di reinserimento professionale. Anche su questo punto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata si rivela fondata, meritando tutela.

Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tenere conto della difficile situazione economica del qui reclamante, sono poste a carico di quest'ultimo, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 74 ss., 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie, Lugano. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.